



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

**COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE**

Via Lignana n. 41 – 13049 TRONZANO VERCELLESE (VC)  
Codice Fiscale e Part. IVA : 00317880029 – tel. 0161 911235 – fax 0161 912295  
E – MAIL [comune.tronzanovercellese.vc@cert.legalmail.it](mailto:comune.tronzanovercellese.vc@cert.legalmail.it)

Prof. n. 3886/2021

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)**  
**(D.P.R. n. 59/2013 – D.P.R. n. 160/2010)**



**IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**PREMESSO CHE:**

- l'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.) è il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del DPR 59/2013;
- la Provincia è l'autorità cui compete la fase istruttoria propedeutica al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'A.U.A., che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'art. 14-ter, comma 6-bis, della Legge n. 241/90;
- il Gestore è la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la Ditta BETTONI 4.0 risulta titolare di provvedimento di A.U.A. per lo stabilimento sito in Comune di Tronzano Vercellese, via Alice Castello, 2. L'A.U.A. è stata adottata con provvedimento provinciale D.D. n. 1871 del 03/08/2015 e s.m.i. dalla Provincia di Vercelli e rilasciata dal SUAP del Comune di Tronzano Vercellese con Provvedimento – Prof. n. 6531 del 30/09/2015 alla Ditta EDILCAVE. Con successive vulture il provvedimento di A.U.A. è stato intestato all'impresa Bettoni 4.0 s.r.l.;
- il provvedimento di A.U.A. ricomprende la comunicazione di attività di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato di cui agli artt. 214-216 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. l'autorizzazione allo scarico acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e la comunicazione di cui all'art. 8, comma 6, della Legge n. 447/1995 e s.m.i. - valutazione previsionale d'impatto acustico. Con il provvedimento n. del 1871 del 03/08/2015 veniva inoltre rilasciata l'approvazione del "Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" presentato in data 29/04/2015;



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

**COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE**

Via Lignana n. 41 – 13049 TRONZANO VERCELLESE (VC)  
Codice Fiscale e Part. IVA : 00317880029 – tel. 0161 911235 – fax 0161 912295  
E – MAIL [comune.tronzanovercellese.vc@cert.legalmail.it](mailto:comune.tronzanovercellese.vc@cert.legalmail.it)

---

## DATO ATTO CHE

- in data 18/06/2020, PEC di arrivo n. 12827 e n. 12828, integrata in data 22/06/2020 PEC di arrivo n. 13088, è pervenuta dal SUAP del Comune di Tronzano Vercellese l'istanza di aggiornamento del provvedimento di A.U.A. presentata dalla ditta Bettoni 4.0 srl per lo stabilimento sito in Comune di Tronzano Vercellese, via Alice Castello 2 e contestuale aggiornamento dell'approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque, entrambi emanati con Provvedimento Prof. n. 6531/2015;
- l'istanza di A.U.A. è stata presentata per la modifica sostanziale del titolo abilitativo relativo le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dichiarando l'invarianza delle altre matrici;
- la richiesta di aggiornamento del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche deriva invece dalla modifica impiantistica relativa alla gestione rifiuti che la Ditta prevede di apportare in stabilimento;
- che con nota del 29/06/2020, PEC di invio n. 13576 è stato chiesto il perfezionamento dell'istanza e documentazione tecnica integrativa, che la Ditta ha trasmesso con comunicazione del 04/08/2020, PEC n. 16291;

## CONSIDERATO CHE

- con nota n. PEC n. 16775 dell'11/08/2020 la Provincia di Vercelli ha avviato il procedimento ed è stata indetta e convocata la conferenza dei Servizi decisoria ex articolo 14, comma 2, Legge 241/1990 in forma semplificata e modalità sincrona a cui sono stati invitati, quali soggetti competenti in materia ambientale per il procedimento istruito: il Comune di Tronzano V.se, lo SUAP del Comune di Tronzano V.se, l'ARPA Dipartimento di Vercelli, l'ASL di Vercelli, i Settori provinciali competenti nonché la Ditta in qualità di richiedente;
- nell'ambito della Conferenza dei Servizi inerente all'istanza di A.U.A. è stata contestualmente istruita e valutata l'istanza di aggiornamento del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche ai sensi del Regolamento 1R/2006;
- è stato attivato l'Organo Tecnico di VIA al fine di acquisire il parere sull'assoggettabilità alle procedure di VIA della modifica presentata, in quanto il progetto originario relativo all'attività di gestione rifiuti era stato sottoposto a procedura di Verifica di VIA nel 2014 ed escluso con D.G.P. n. 124 del 20/11/2014, dalla fase di Valutazione e Giudizio di compatibilità Ambientale di cui all'art.12 della L.R. n.490/1998 e s.m.i. In quanto impianto esistente, si è reso necessario valutare se sottoporre alla fase di verifica di VIA della modifica/integrazione oggetto dell'istanza di modifica sostanziale dell'A.U.A. con particolare riferimento ai principi indicati nella categoria progettuale n. 65 dell'Allegato B2 della L.R.40/98 "*modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)*";
- la prima riunione di Conferenza dei Servizi si è svolta regolarmente il giorno 08/09/2020 in modalità videoconferenza e si è conclusa con la sospensione dei termini del procedimento per richiesta integrazioni e chiarimenti come riassunti nel verbale e nei pareri pervenuti;



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

**COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE**

Via Lignana n. 41 – 13049 TRONZANO VERCELLESE (VC)

Codice Fiscale e Part. IVA : 00317880029 – tel. 0161 911235 – fax 0161 912295

E – MAIL [comune.tronzanovercellese.vc@cert.legaimail.it](mailto:comune.tronzanovercellese.vc@cert.legaimail.it)

- la Ditta ha provveduto a trasmettere le integrazioni in data 24/11/2020;
- la seconda riunione di Conferenza dei Servizi decisoria ex articolo 14, comma 2, Legge 241/1990 è stata convocata con comunicazione in data 30/11/2020, PEC n. 26010 e si è svolta regolarmente il giorno 11/01/2021;
- la Conferenza si è conclusa con parere favorevole con prescrizioni espresso dai partecipanti, come da verbale inviato con nota del 18/01/2021, PEC prot. n. 1115;

**RILEVATO CHE:**

- in merito alla modifica del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche, ARPA si è espressa con parere pervenuto alla Provincia di Vercelli in data 28/09/2020 PEC prot. n. 20297 chiedendo integrazioni e precisazioni;
- la ditta ha fornito riscontro a tali richieste ed Arpa si è espressa in via definitiva formulando un parere favorevole con prescrizioni pervenuto alla Provincia di Vercelli con PEC prot. n. 27539 del 17/12/2020;
- **La situazione inerente agli scarichi delle acque reflue rimane invariata. Si confermano pertanto le prescrizioni ad oggi impartite e richiamate nell'Allegato A del presente provvedimento.**

**VISTI** i pareri e contributi tecnici forniti dagli Enti competenti in materia:

- Dipartimento Arpa Vercelli – 08/09/2020, PEC n. 18447 - 10/09/2020, PEC n. 18782, inviati in data 25/09/2020, PEC di invio 20251 e 17/12/2020 PEC n.27539;

**CONSIDERATI** acquisiti gli atti di assenso, anche implicito, necessari ad adottare il provvedimento finale di autorizzazione;

**DATO ATTO** infine che relativamente alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale ex L.R. 40/98, l'Organo Tecnico di VIA in Conferenza dei Servizi ha evidenziato che: *"preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri favorevoli acquisiti, dei contributi tecnici formalizzati dal Dipartimento Arpa evidenzia che si può ritenere che le modifiche da introdurre all'impianto esistente non possano avere impatti negativi significativi sull'ambiente, e pertanto non sono da assoggettare alle procedure di Verifica di VIA ex art.10 della L.R. n.40/98 e s.m.i., conchè la Ditta dia attuazione alle eventuali prescrizioni e raccomandazioni che potranno essere stabilite in sede di rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale";*

**VISTI:**

- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto – legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35";
- la Circolare del MATM n. 49801/GAB del 07/11/2013;



- la Circolare interpretativa del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 1/AMB del 28/01/2014;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sul SUAP;
- il D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il regolamento 1/R del 20/02/2006 e s.m.i. recante la "Disciplina e delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" e s.m.i.;
- le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del combinato disposto dei cc. 2 e 3 dell'art. 6 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013, la modifica sostanziale dello stabilimento è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione unica ambientale che andrà a sostituire la precedente. Pertanto, l'istruttoria tecnica svolta ha riguardato la valutazione generale dello stabilimento al fine di emanare un nuovo provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in sostituzione al provvedimento originario di A.U.A. A tal fine, nell'ambito dell'istruttoria tecnica, si è reso necessario valutare non solo i contenuti dell'istanza di modifica presentata dal Gestore ma anche le eventuali ripercussioni sulle altre attività svolte, al fine di rivedere e/o aggiornare i quadri prescrittivi relativi agli atti autorizzativi contenuti nell'A.U.A. in merito ai quali la Ditta ha dichiarato l'invarianza;

**RITENUTO**, pertanto, sulla base di quanto sopra indicato, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 59/2013, di accogliere l'istanza di modifica sostanziale dell'A.U.A. presentata dalla ditta Bettoni 4.0 srl con sede legale in comune di Azzone (BG) per lo stabilimento sito in Comune di Tronzano Vercellese, Via Alice Castello n. 2, e di approvare contestualmente il Piano di Prevenzione di gestione delle acque meteoriche;

**CONSIDERATO CHE** l'autorità competente (Provincia di Vercelli) con Determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Area personale e Organizzazione – Ambiente – Territorio – Socio Economico – Servizio Amministrativo – A.U.A. – Educazione Ambientale n. 115 in data 16/02/2021 ha provveduto ad adottare l'A.U.A., trasmessa allo S.U.A.P. del Comune di Tronzano Vercellese in data 23/02/2021 e pervenuta allo scrivente in data 23/02/2021 protocollo n. 1807;

**VISTO** l'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 160/2010, il quale dispone che "Il provvedimento conclusivo del procedimento, ....., è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste";

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. recante "T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**VISTE** le vigenti normative in merito;

**CONSIDERATO CHE**, ai sensi del sopra indicato dispositivo, sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico;



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

**COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE**

Via Lignana n. 41 – 13049 TRONZANO VERCELLESE (VC)

Codice Fiscale e Part. IVA : 00317880029 – tel. 0161 911235 – fax 0161 912295

E – MAIL [comune.tronzanovercellese.vc@cert.legalmail.it](mailto:comune.tronzanovercellese.vc@cert.legalmail.it)

**ATTESTA**

l'accoglimento dell'istanza presentata dalla società EDILCAVE S.p.A., con sede a Tronzano Vercellese (VC) in Via Alice Castello n. 2;

**EMETTE**

il presente provvedimento conclusivo che costituisce ad ogni effetto di Legge titolo unico per le attività richieste e pertanto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi

**AUTORIZZA**

ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i., la società BETTONI 4.0 s.r.l., con sede legale in Comune di Azzone (BG), per lo stabilimento sito in Comune di Tronzano Vercellese (VC) in Via Alice Castello n. 2, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

nel rispetto di quanto disposto nella Determinazione del Responsabile del Settore Area personale e Organizzazione – Ambiente – Territorio – Socio Economico – Servizio Amministrativo – A.U.A. – Educazione Ambientale della Provincia di Vercelli n. 115 in data 16/02/2021;

fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

- 1) le attività devono essere svolte nel rispetto delle specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e delle prescrizioni riportate negli allegati A, B, C e D al presente atto provinciale, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) **la Ditta dovrà predisporre un piano della segnaletica stradale da condividere preventivamente con il Servizio Viabilità della Provincia di Vercelli e che dovrà essere realizzato prima della messa in esercizio della modifica impiantistica oggetto della nuova A.U.A.;**
- 3) eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i.;
- 4) qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i.;



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

**COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE**

Via Lignana n. 41 – 13049 TRONZANO VERCELLESE (VC)

Codice Fiscale e Part. IVA : 00317880029 – tel. 0161 911235 – fax 0161 912295

E – MAIL [comune.tranzanovercellese.vc@cert.legalmail.it](mailto:comune.tronzanovercellese.vc@cert.legalmail.it)

- 5) in caso di variazione della titolarità dell'A.U.A., il vecchio ed il nuovo gestore ne dovranno dare comunicazione entro 30 giorni al SUAP territorialmente competente;
- 6) la Ditta dovrà comunicare al SUAP competente per territorio la **cessazione** dell'attività dello stabilimento autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli impianti;
- 7) l'autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messa a disposizione delle autorità competenti al controllo;
- 8) restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti;
- 9) sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del gestore, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni;
- 10) la Ditta deve presentare, tramite SUAP, domanda di **rinnovo almeno SEI mesi** prima della data di scadenza dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i.;
- 11) l'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
  - a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
  - b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
- 12) la mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative settoriali in materia ambientale;
- 13) per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia;

**DISPONE**

- che dalla data di notifica della presente A.U.A. da parte del S.U.A.P., il provvedimento S.U.A.P. prot. n. 6531/2015 e successive volturazioni è da intendersi **annullato e sostituito dal presente** atto, comprensivo di allegati;
- di approvare il *"Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne"* presentato dal titolare della ditta BETTONI 4.0 srl, con sede operativa in Via Alice Castello n. 2 del Comune di Tronzano Vercellese – riferito all'insediamento ivi ubicato - che svolge attività di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi nel rispetto delle prescrizioni generali e delle prescrizioni specifiche riportate nell'Allegato E del presente provvedimento;



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

**COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE**

Via Lignana n. 41 – 13049 TRONZANO VERCELLESE (VC)

Codice Fiscale e Part. IVA : 00317880029 – tel. 0161 911235 – fax 0161 912295

E – MAIL [comune.tronzanovercellese.vc@cert.legalmail.it](mailto:comune.tronzanovercellese.vc@cert.legalmail.it)

- che detto provvedimento dovrà essere trasmesso ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze;
- di rilasciare il relativo nulla osta di impatto acustico, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- che la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013 ha **validità di QUINDICI anni** dalla data di rilascio ed è rinnovabile alle condizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- che la società è tenuta a comunicare all'Autorità competente, attraverso il S.U.A.P., ogni eventuale variazione intervenuta rispetto alle condizioni di fatto e di diritto di rilascio della presente autorizzazione, nonché tutte le informazioni contenute nella documentazione trasmessa nell'istanza presentata;
- che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Tronzano Vercellese – Albo Pretorio ed Area Amministrazione Trasparente – e notificato alla ditta ed alle Amministrazioni interessate.

### MODALITA' PROPOSIZIONE EVENTUALI RICORSI

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento, la società interessata potrà proporre:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data della notifica.

Tronzano V.se, 29/04/2021

IL RESPONSABILE  
DELLO SPORTELLO UNICO  
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
SELLOCCO *dr. Corrado*



Allegati:

- A) Prescrizioni in materia di scarichi idrici;
- B) Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera
- C) Prescrizioni in materia di inquinamento Acustico
- D) Prescrizioni in materia di rifiuti
- E) Prescrizioni in materia di acque meteoriche





## ALLEGATO A – Prescrizioni specifiche in materia di scarichi

**Ditta BETTONI 4.0 srl - Stabilimento di via Alice Castello, 2 – TRONZANO V.SE (VC)**

*Le acque reflue industriali derivano dal ciclo produttivo di trattamento e selezione degli inerti e, dopo trattamento in vasche di decantazione e disoleatura, sono allontanate nel lago di cava, utilizzando un unico punto di scarico, in ottemperanza ai disposti dell'art. 104 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che consente l'allontanamento dei reflui derivanti dal lavaggio e dalla lavorazione degli inerti purchè i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali, ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera.*

*Le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici, dopo il trattamento in fossa Imhoff, sono smaltite negli strati superficiali di sottosuolo mediante 1 pozzo perdente.*

punti di scarico come da elaborati grafici	tipologia acque reflue	sistema di depurazione	recapito dei reflui	Codice SIRI
1	acque reflue industriali prodotte dall'attività di lavaggio e frantumazione inerti naturali	impianto di depurazione fisico costituito da vasche di decantazione.	Lago di cava (falda)	VC2150366
2	acque reflue domestiche	fossa Imhoff	sottosuolo – pozzo perdente	VC2150367

Le acque reflue prodotte nell'insediamento sito in Tronzano – via Alice Castello 2 – derivanti dal lavaggio e dalla lavorazione degli inerti, scaricate nel lago di cava ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs 152/2006 s.m.i., sono classificate come industriali, secondo quanto previsto dall'art. 74 punto h) del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. Le acque reflue derivanti dai servizi igienici sono classificate come domestiche secondo quanto previsto dall'art. 74 punto g) dello stesso Decreto.

### **PRESCRIZIONI SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (punto di scarico n. 1):**

- 1) il refluo scaricato non deve danneggiare la falda acquifera ed i fanghi prodotti dalla lavorazione devono essere costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali;
- 2) i reflui scaricati devono essere costituiti esclusivamente da acque prelevate dalla stessa falda ed utilizzate per il lavaggio degli inerti;
- 3) deve essere adottato ed attuato il piano di caratterizzazione e monitoraggio di cui all'Allegato B.1, considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di rispettare quanto richiamato al punto precedente;
- 4) devono essere eseguiti, nei tre piezometri, campionamenti semestrali dell'acqua di falda superficiale, secondo le indicazioni di cui all'Allegato B.1;
- 5) devono essere eseguiti campionamenti semestrali delle acque reflue chiarificate, secondo le indicazioni di cui all'Allegato B.1;

- 6) deve essere individuata, in prossimità del punto di scarico, un'area idonea al campionamento delle acque reflue chiarificate, di cui al punto precedente, al fine di dare attuazione al piano di monitoraggio;
- 7) devono essere eseguiti campionamenti annuali sul fango che risulta dal processo di chiarificazione della "torbida" secondo le indicazioni di cui all'Allegato B.1;
- 8) deve essere notificato all'Ente autorizzante ogni variazione delle modalità dello scarico e della quantità di refluo scaricato;

### **PRESCRIZIONI SCARICHI ACQUE REFLUE DOMESTICHE (punto di scarico n. 2):**

- 9) Lo smaltimento è ammesso solo se il refluo, nel tempo, mantiene le caratteristiche di scarico civile;
- 10) il posizionamento e il dimensionamento dei sistemi di chiarificazione e smaltimento devono corrispondere a quanto previsto dall'allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale 04/02/1977;
- 11) deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dei sistemi di cui al punto precedente, anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. La documentazione deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo;
- 12) l'acqua di falda a valle del pozzo perdente non può essere adibita ad uso potabile, domestico o irriguo per alimenti da consumare crudi se non previo accertamento chimico-fisico e microbiologico favorevole; in ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 m pozzi o sorgenti destinati all'approvvigionamento di acqua potabile. Qualora vi siano acquiferi su cui sia stata eseguita una valutazione di vulnerabilità si dovrà, per le fasce di tutela, attenersi a quanto valutato;
- 13) la distanza da qualunque condotta, serbatoio ad opera destinata al servizio potabile deve essere almeno di 50 metri (ad esclusione delle opere per la distribuzione interna alla proprietà);
- 14) il sistema di smaltimento deve essere posto lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemi che ostacolano il passaggio di aria nel terreno;
- 15) il pozzetto di ispezione e campionamento, posto a monte dell'immissione dei reflui depurati nel pozzo perdente, deve essere mantenuto costantemente agibile, pulito e deve consentire il prelievo del refluo depurato;
- 16) non devono essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione;
- 17) è vietato espressamente lo scarico di reflui non depurati. Eventuali condotte convoglianti detti reflui devono essere eliminate;
- 18) dovrà preliminarmente essere notificata alla Provincia e ad ARPA - Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est – ogni variazione in ordine a: funzionalità delle forme di trattamento, natura delle acque prodotte e scaricate, introduzione di nuovi cicli che determinino differenti caratteristiche delle acque reflue, modalità di scarico e tipologia di attività svolta nell'insediamento
- 19) In caso di costruzione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 m dal punto di scarico attuale esso dovrà essere convogliato eliminando il sistema di trattamento esistente, qualora il tronco fognario pubblico sia provvisto di sistema depurativo.



## ALLEGATO B.1 – Piano di caratterizzazione e monitoraggio delle acque

Ditta EDILCAVE - Stabilimento di via Alice Castello, 2 – TRONZANO VERCELLESE (VC)

### MONITORAGGIO DELLA FALDA SUPERFICIALE

#### CARATTERIZZAZIONE CHIMICO/FISICA ACQUE DI FALDA

Campionamento delle acque sotterranee con frequenza semestrale

Durante l'attività dovranno essere effettuate, presso piezometri posti a monte e a valle rispetto alla direzione della falda, delle analisi chimico-fisiche **con cadenza semestrale**.

Il campionamento delle **acque sotterranee** dovrà essere svolto ricercando i seguenti parametri:

Temperatura	Rame
pH	Zinco
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	Cadmio
Azoto ammoniacale	Nichel
Azoto nitroso	Arsenico
Azoto nitrico	Alluminio
Cloruri	Manganese
Solfati	Cromo VI
Fluoruri	Cromo totale (III+VI)
Fosforo totale	Vanadio
Ortofosfato	E.coli
Ferro	Idrocarburi Totali
Piombo	

Dovranno essere effettuate, presso 3 piezometri (P7, P6 e P3) e nelle acque di lago, analisi chimico-fisiche con cadenza annuale per i seguenti parametri: IPA

#### CARATTERIZZAZIONE CHIMICO/FISICA DELLE ACQUE DI LAVAGGIO DEGLI INERTI

**Campionamento acque di scarico con frequenza semestrale**

Il campionamento delle **acque di scarico chiarificate** dell'impianto di lavorazione inerti dovrà essere svolto con **frequenza semestrale** ricercando i seguenti parametri:

pH	Zinco
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	Nichel
Eh (potenziale redox)	Arsenico
Solfati	Manganese
Ferro	Cromo Totale (III+VI)
Piombo	Vanadio
Rame	Idrocarburi totali

La Ditta deve svolgere le analisi relative alle acque in uscita dall'impianto di frantumazione sempre sul campione "tal quale" (considerandolo campione di acque reflue di scarico).

Il punto di campionamento dovrà essere ubicato a monte dell'immissione nel lago di cava delle acque decantate.

Il campionamento dovrà essere medio composito svolto preferibilmente nell'arco delle tre ore, ovvero su un tempo inferiore qualora non fosse possibile.

## CARATTERIZZAZIONE DEI FANGHI

### Campionamento dei fanghi con frequenza annuale

Dovrà essere effettuata una determinazione chimico-fisica sul fango che risulta dal processo di chiarificazione della "torbida" in uscita dall'impianto di frantumazione/selezione.

Il campione di fanghi dovrà essere prelevato al punto di scarico delle acque di lavaggio inerti ossia:

- a) se sono previste vasche di sedimentazione, prima di tali vasche;
- b) se non ci sono vasche di sedimentazione, nel punto di scarico nel lago di cava.

Il campione medio composito oggetto di analisi dovrà essere rappresentativo della portata e della durata dello scarico.

I metodi di campionamento che si possono utilizzare sono principalmente due:

Il **primo** consiste nel raccogliere campioni aventi volumi uguali, ma ad intervalli di tempo diversi e dipendenti dalla portata dell'acqua che è passata nel canale o scarico (inversamente proporzionali al volume). In questo caso se la portata aumenta i campioni sono prelevati in tempi più ravvicinati e di conseguenza per basse portate i campioni sono prelevati in un periodo di tempo più distanziato tra di loro.

Il **secondo**, meno utilizzato ma sicuramente più efficace, consiste nel prelevare dei campioni aventi volumi diversi (in dipendenza della portata) ma ad intervalli regolari.

Le determinazioni chimico-fisiche saranno effettuate:

- sul campione tal quale, caratterizzazione quali-quantitativa del materiale con esplicitazione della concentrazione (espressa sia in mg/kg, sia in % in peso) dei singoli elementi e/o composti presenti, con particolare riguardo ai metalli;
- sull'eluato del test di cessione, effettuato secondo il procedimento di cui all'allegato 3 al Dm Ambiente 5 febbraio 1998, come modificato dal Dm Ambiente 27 luglio 2004 e dal Dm Ambiente 5 aprile 2006, con determinazione almeno dei parametri indicati nella tabella del citato allegato 3 al DM 05/02/1998 e s.m.i..

I metodi analitici utilizzati dovranno fare riferimento a metodiche ufficiali e dovranno essere riportati i rispettivi limiti di quantificazione.

Parametro	Unità di misura
Nitrati	mg/l NO <sub>3</sub>
Fluoruri	mg/l F
Solfati	mg/l SO <sub>4</sub>
Cloruri	mg/l Cl
Cianuri	µg/l Cn
Bario	mg/l Ba
Rame	µg/l Cu
Zinco	µg/l Zn
Berillio	µg/l Be
Cobalto	µg/l Co
Nichel	µg/l Ni
Vanadio	µg/l V
Arsenico	µg/l As
Cadmio	µg/l Cd
Cromo totale	µg/l Cr
Piombo	µg/l Pb
Selenio	µg/l Se
Mercurio	µg/l Hg
Amianto	mg/l
COD	mg/l
pH	Unità di pH

*Parametri indicati nella tabella del citato allegato 3 al DM 05/02/98 e s.m.i.*

## TRASMISSIONE DEI DATI

Il Proponente dovrà trasmettere via posta elettronica i risultati delle analisi (elaborati se possibile in formato excel) ogni qual volta vengono effettuati i prelievi, sia sulle acque di falda che sulle acque di scarico.

Il proponente dovrà trasmettere ufficialmente la documentazione ad ARPA Dipartimento di Vercelli ed alla Provincia di Vercelli su supporto preferibilmente informatico in un'unica soluzione a fine anno, entro il 31 dicembre, allegando alla stessa una Relazione Illustrativa a commento dei risultati ottenuti.

Il proponente dovrà trasmettere via posta elettronica certificata i risultati delle analisi.

## CONCLUSIONI

Il piano di monitoraggio della falda potrà essere modificato in seguito all'aggiornamento del quadro analitico chimico-fisico e biologico progressivamente delineato, alla evoluzione delle conoscenze, e qualora fossero rinvenute sostanze inquinanti da dati di origine diversa.





**ALLEGATO B - Inquadramento amministrativo e prescrizioni specifiche in materia di emissioni in atmosfera**

**Ditta Bettoni 4.0 srl - Stabilimento di via Alice Castello, 2 – TRONZANO VERCELLESE (VC)**

- Il codice SIRA di stabilimento è **49494**
- Nello stabilimento sono presenti impianti che producono emissioni diffuse ai fini dello svolgimento dell'attività di cava con estrazione di ghiaia e sabbia, successiva vagliatura e frantumazione del materiale estratto: draga per l'estrazione del materiale, vaglio rotante per la separazione della sabbia dalla ghiaia, frantoio/mulino fisso a mascelle, vaglio vibrante, cumuli di stoccaggio del materiale (sabbia, sabbia fine, ghiaia), gruppi elettrogeni per la fornitura continua di energia elettrica, locale officina dove vengono svolte le operazioni di manutenzione dell'impianto, sala prova motori.

Il presente allegato si compone di:

- SUBALLEGATO B1: quadro emissivo
- SUBALLEGATO B2: prescrizioni tecnico-gestionali per le emissioni in atmosfera
- SUBALLEGATO B3: planimetrie di stabilimento

**SUBALLEGATO B1**

Punto di emissione	Provenienza	Tipo di emissione	Tipo di impianto di abbattimento
E9	Sala prova motori	Normativa statale emissioni motori	---
E10	Raffreddamento compressori	Emissioni trascurabili	---
E11	Raffreddamento compressori	Emissioni trascurabili	---
E12	Raffreddamento compressori	Emissioni trascurabili	---
ED1	Vaglio vibrante sgrassatore a barrotti	Sorgente emissioni diffuse	---
ED2	Vaglio vibrante a tre piani di selezione (sabbia e ghiaia)	Sorgente emissioni diffuse	---
ED3	Vibroasciugatore sabbia	Sorgente emissioni diffuse	idrociclone
ED4	Frantoio a cono primario e secondario	Sorgente emissioni diffuse	nebulizzatore
ED5	Silo polmone	Sorgente emissioni diffuse	---
ED6	Vaglio vibrante a quattro piani (pietre frantumate)	Sorgente emissioni diffuse	---
ED7	Vaglio vibrante a tre piani (naturali)	Sorgente emissioni diffuse	---
ED8	Vasca alimentazione lavaggio inerti	Sorgente emissioni diffuse	
ED9	Nastri trasportatori	Sorgente emissioni diffuse	
ED10	Cumuli di stoccaggio	Sorgente emissioni diffuse	
ED11	Trasporti (pale gommate, automezzi...)	Sorgente emissioni diffuse	
ED12	Frantoio a mascelle della frantumazione	Sorgente emissioni diffuse	nebulizzatore



### **SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO PER SCAMBIO INDIRECTO**

- 1) Le emissioni provenienti da sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto, quali i sistemi di raffreddamento compressori, motori; trasformatori o gli effluenti provenienti da scambiatori di calore (lato aria), sono considerate trascurabili purché sia utilizzato, come fluido per il raffreddamento o riscaldamento, esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali di processo.

Per tali emissioni l'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché ulteriori rilevamenti periodici.

### **SALE PROVA MOTORI E GAS DI SCARICO DI VEICOLI**

- 2) Per le emissioni provenienti da sale prova di motori di veicoli omologati o dalla captazione di gas di scarico di veicoli omologati non sono fissati limiti di emissione, in quanto dipendenti dalle condizioni di scarico dei veicoli, fissate dallo Stato.

Per tali emissioni l'Impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché ulteriori rilevamenti periodici.

### **PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE EMISSIONI DIFFUSE DI POLVERI**

#### **Prescrizioni generali:**

- 3) La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti presenti in stabilimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento e durante tutte le fasi di lavorazione, il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
- 4) Le fasi di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiali polverulenti devono essere svolte in modo da limitare le emissioni diffuse, secondo le disposizioni riportate nella parte I dell'Allegato V alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006.
- 5) Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente l'adozione di sistemi nebulizzazione ed umidificazione a presidio delle emissioni diffuse, e richiedere l'incapsulamento delle attività e l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido.

#### **Movimentazione dei materiali:**

- 6) Il carico, lo scarico e il trasferimento degli inerti (naturali e rifiuti) sfusi deve avvenire in modo da contenere le emissioni diffuse.

#### **Trasporti e viabilità:**

- 7) Le vie di transito ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.
- 8) Le superfici pavimentate di piazzali ed aree soggette a movimentazione e transito di automezzi dovranno essere mantenute pulite con frequenza periodica programmata e, in caso di necessità, si dovrà provvedere alla rimozione del materiale polverulento ed al relativo lavaggio con eventuale ausilio di specifici mezzi (motoscopa ecc..).
- 9) Le superfici non pavimentate soggette a movimentazione e transito di automezzi, dovranno essere mantenute umide provvedendo alla bagnatura sia automatica che manuale.
- 10) I camion carichi devono essere muniti di telone e, all'interno dello stabilimento, deve essere rispettato il limite di velocità dei 30 km/h, segnalato da adeguata cartellonistica in entrata e in uscita dallo stabilimento.

### **Cumuli di stoccaggio:**

- 11) Nella movimentazione dei materiali polverulenti dovrà essere mantenuta in modo automatico un'adeguata altezza di caduta sui cumuli di stoccaggio.
- 12) Nel caso in cui non fosse possibile variare in maniera automatica l'altezza di caduta sui cumuli, deve essere prevista la possibilità di utilizzare tubi flessibili di scarico al fine di contenere le emissioni diffuse.

### **Impianti e sistemi di abbattimento delle emissioni diffuse:**

- 13) Dovrà essere assicurata, per il materiale trasportato nei tubi flessibili di scarico o nei nastri trasportatori, la più bassa velocità tecnica.
- 14) Il materiale destinato alla frantumazione dovrà essere preventivamente umidificato, in modo tale da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
- 15) Deve essere garantita la riserva idrica necessaria per il corretto ed efficace funzionamento dei sistemi di nebulizzazione/bagnatura sia manuali che automatici.
- 16) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento delle emissioni diffuse comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.



**SUBALLEGATO B3 - Planimetria di stabilimento**



## **Allegato C)**

### **Inquinamento Acustico**

1. le attività dell'impianto/stabilimento devono essere svolte esclusivamente in orario diurno (6:00/22:00);
2. dovrà essere comunicata alla Provincia ed al Dipartimento ARPA Piemonte Nord Est – Servizio Territoriale di Vercelli, la data di avvio del nuovo layout impiantistico;
3. entro 30gg dalla data di avvio del nuovo impianto di frantumazione dovrà essere effettuata, a cura della Ditta, una campagna di misure fonometriche, ai sensi del D.M. 16 marzo 1998, in orario diurno, finalizzata a verificare la conformità ai limiti di legge dei livelli sonori generati, nelle più gravose condizioni di esercizio, presso i ricettori. Dette misurazioni dovranno valutare l'insieme del rumore prodotto dal nuovo impianto di frantumazione e da tutte le attività già presenti nell'insediamento/stabilimento. Particolare attenzione dovrà essere posta per la verifica del livello del limite differenziale, ove applicabile. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica dovrà essere inviata alla Provincia ed al Dipartimento ARPA di Vercelli. Nel caso in cui, da detta campagna di misure fonometriche, si dovesse riscontrare un superamento dei limiti previsti, dovranno essere messe in atto tutte le procedure tecnico/operative necessarie al fine di ridurre le emissioni ed immissioni entro i limiti normativi e presentare apposito piano di risanamento acustico (bonifica acustica) alla Provincia ed al Dipartimento ARPA di Vercelli;
4. in caso di variazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale (PCA) la Ditta dovrà dare attuazione a quanto previsto dall'art.14, comma 1 della L.R. n.52 del 20 ottobre 2000. La documentazione relativa dovrà essere trasmessa alla Provincia;
5. qualora, nell'arco della durata dell'autorizzazione (AUA), la Ditta effettui modifiche impiantistiche e/o installazione di nuovi o diversi macchinari che producano variazioni alle emissioni sonore, dovrà essere effettuata una nuova valutazione e/o verifica acustica, ai sensi del D.M. 16 marzo 1998 e/o della DGR 2 febbraio 2004 n.9-11616. Nel caso in cui si dovesse riscontrare un superamento dei limiti previsti, dovranno essere messe in atto tutte le procedure tecnico/operative necessarie al fine di ridurre le emissioni ed immissioni entro i limiti normativi e presentare apposito piano di risanamento acustico (bonifica acustica) alla Provincia ed al Dipartimento ARPA di Vercelli.




## ALLEGATO D - Prescrizioni specifiche in materia di rifiuti

**Ditta BETTONI 4.0 - Stabilimento di via Alice Castello, 2 – TRONZANO VERCELLESE (VC)**

- 1) L'impresa risulta iscritta al Registro provinciale delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06, per cui è stato attribuito il certificato n. **N210090** che viene ricompreso nel presente atto.
- 2) L'attività di recupero rifiuti viene svolta sui mappali 11 – 51 – 564 del Foglio 1 del NCEU del PRG del Comune di Tronzano V.se . L'attività di recupero dei rifiuti prevede:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Codice C.E.R.	Attività di recupero <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Operazione di recupero (Allegato C parte IV D.Lgs 152/06)	Capacità massima di stoccaggio istantaneo [t e mc]	Quantitativo annuale ritirato
7.1 -rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301	7.1.3 lett. a) - messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];	R13 – R5	14.500 t  9.670 mc	83.000 t/a  39.966 mc/a
7.6 – conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	170302	7.6.3 lett. a) - Produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine)	R13 – R5	2.480 t  1.650 mc	7.000 t/a



- 3) La classe di esercizio, di cui al D.M. 350/98, è la **numero 2**.
- 4) La suddetta attività va esercitata nel rispetto della configurazione impiantistica autorizzata delle aree di stoccaggio dei rifiuti e delle aree di trattamento riportata nell'Allegato D1.
- 5) L'iscrizione al Registro provinciale delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06 è esclusivamente un titolo abilitativo all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti, pertanto ai fini dell'avvio delle stesse la Ditta deve essere in possesso di tutte le

autorizzazioni/nulla osta/pareri/licenze ecc rilasciati dagli Enti competenti in materia e necessari per la costruzione ed esercizio dell'attività.

- 6) L'inizio delle attività di trattamento rifiuti nello stabilimento (oggetto della presente autorizzazione) è subordinato alla realizzazione di tutte le opere previste da progetto.
- 7) Il rispetto delle previsioni progettuali deve essere certificato mediante relazione tecnica, redatta da professionisti laureati abilitati, competenti in ogni singola materia. La certificazione di regolare esecuzione delle opere rilasciata dal professionista incaricato deve essere inviata alla Provincia di Vercelli – Servizio Rifiuti, all'ARPA ed al Comune di Tronzano Vercellese, al termine della fase di realizzazione delle opere previste da progetto e comunque prima dell'inizio delle attività di trattamento rifiuti.
- 8) La Ditta deve comunicare agli Enti competenti (SUAP, Provincia, Comune, Arpa – Dipartimento di Vercelli, ASL) la data di effettivo avvio delle attività di recupero rifiuti nella nuova configurazione autorizzata.
- 9) Con l'avvio della nuova configurazione dello stabilimento, lo stoccaggio delle MPS temporaneamente acconsentito in area esterna (comunicazione n. 20953 del 05/10/2020 della Provincia di Vercelli di presa atto modifica non sostanziale) dovrà essere ricondotto entro il perimetro della piattaforma dei rifiuti.
- 10) Le attività di recupero rifiuti devono essere effettuate relativamente alle tipologie di rifiuti, alle operazioni e ai quantitativi indicati nella comunicazione e nella documentazione presentata in data
- 11) Le attività di recupero rifiuti devono essere svolte nel rispetto di tutte le norme tecniche previste dal DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. ed in particolare nel rispetto delle tempistiche e delle volumetrie/quantitativi massimi di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e delle MPS prodotte e delle verifiche analitiche/merceologiche cui sottoporre i rifiuti in ingresso e le MPS prodotte.
- 12) Tutte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti in uscita e dei "rifiuti cessati" e dei prodotti ottenuti devono essere distinte, fisicamente separate ed identificate con specifica cartellonistica riportante la denominazione del materiale ivi raccolto, al fine di facilitare il conferimento da parte degli operatori e il controllo da parte degli Enti di controllo.
- 13) Tutti gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti in uscita e dei "rifiuti cessati" (ex MPS) e dei prodotti ottenuti devono rispettare i volumi e l'altezza massima prevista da progetto approvato.
- 14) Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, la Ditta dovrà trasmettere al Dipartimento Piemonte Nord Est di ARPA e alla Provincia una procedura operativa per le modalità di campionamento in autocontrollo dei rifiuti cessati, ai sensi della norma UNI 10802, per la verifica del test di cessione e delle condizioni previste dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15/07/2005 n. 5205 e - ove previste - delle norme UNI/CE dello specifico settore di utilizzo. La procedura dovrà garantire che i campionamenti siano svolti con la massima rappresentatività del materiale (campionamento stratificato, composito, quartatura ecc), in modo da ottenere risultati analitici attendibili, per lotti di produzione della dimensione massima di 3.000 metri cubi.
- 15) In riferimento al codice EER 17.03.02 – conglomerato bituminoso, le attività di recupero rifiuti devono essere svolte nel rispetto delle norme tecniche previste dal DM Ambiente 28 marzo 2018, n. 69, per la cessazione della qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e dal DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., laddove non in contrasto con il primo. La Ditta deve attenersi in particolare alle seguenti prescrizioni
  - l'attività di recupero del conglomerato bituminoso con codice EER 17.03.02 è finalizzata all'ottenimento di granulato di conglomerato bituminoso che cessa di essere qualificato come rifiuto qualora soddisfatti tutti i criteri previsti dall'art. 3 del DM 69/2018 stesso;



- sul granulato di conglomerato bituminoso devono essere effettuate le verifiche di cui alla parte b.2) dell'Allegato 1 del DM 69/2018, con frequenza di almeno un campione per ogni lotto di produzione. Il lotto viene identificato in una volumetria di 1870 m<sup>3</sup>;
  - il conglomerato bituminoso dovrà essere gestito quale rifiuto sino ad emissione della dichiarazione di conformità del granulato di conglomerato bituminoso ottenuto dalle operazioni di recupero prevista dall'art. 4, comma 1 del D.M. n. 69/2018.
  - la Ditta dovrà ottemperare alle disposizioni del DM 69/2018 art. 4 relativamente alla dichiarazione di conformità dei lotti;
  - per ogni lotto di granulato di conglomerato bituminoso già verificato la Ditta deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 4 del DM 69/2018 trasmettendo tramite PEC la dichiarazione di conformità alla Provincia di Vercelli e al dipartimento territoriale di Arpa Piemonte. I certificati analitici e merceologici relativi ad ogni lotto devono essere univocamente riferibili al relativo campione previa apposita codificazione e conservati per cinque anni unitamente agli stessi. Viene fatta salva l'applicazione dell'art. 5 del DM 28/03/2018 n. 69, in caso di registrazione EMAS ovvero di certificazione UNI EN ISO 14:001;
  - i lotti di conglomerato bituminoso in lavorazione o prodotti e in fase di certificazione dovranno essere contraddistinti da apposita cartellonistica identificativa e dovranno inoltre essere distinti dai rifiuti presenti, in particolare dai rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso;
  - per quanto non espressamente previsto nelle presenti prescrizioni l'attività di recupero dei rifiuti di cui al punto 7.6 del D.M. 05/02/98 deve essere svolta inosservanza delle disposizioni stabilite dal D.M. Ambiente 28 marzo 2018 n. 69.
- 16) Adeguate barriere e/o sistemi assorbenti da utilizzarsi per la raccolta e arginamento di eventuali sversamenti, dovranno essere presenti nei pressi dell'impianto mobile utilizzato per la produzione di conglomerati bituminosi "a freddo".
- 17) La Ditta dovrà rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 305/2011 sulla Marcatura CE dei prodotti da costruzione ove applicabile al caso di specie.
- 18) La Ditta dovrà poter dimostrare, in fase di controllo da parte di Enti, la tracciabilità dei singoli lotti di MPS/end of waste prodotti fino al destinatario finale e dimostrare il rispetto delle caratteristiche tecniche previste dalle norme settoriali per l'utilizzo specifico.
- 19) Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, il versamento del diritto di iscrizione è dovuto su base annuale dal 1° gennaio 1998 e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. L'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.
- 20) Nel caso di variazioni del quantitativo di rifiuti comunicato, tale modifica dovrà essere preventivamente comunicata agli Enti competenti utilizzando la modulistica approvata dalla Provincia di Vercelli e allegando una relazione in cui venga data evidenza della capacità dell'impianto a mantenere l'efficienza di trattamento ovvero rispettare i criteri fissati dal D.M. 5.2.1998 e s.m.i. Le attività riferite alla variazione dei quantitativi potranno essere effettuate a seguito della presa d'atto da parte degli Enti competenti.
- 21) Qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge disporrà, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che codesta impresa non provveda ad adeguare l'esercizio entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione medesima.

22) La durata dell'attività di trattamento rifiuti nel sito di cava non potrà avere durata superiore alla conclusione delle operazioni di escavazione di cui all'autorizzazione ai sensi della L.R. n.23/2016; in ogni caso l'attività di gestione rifiuti dovrà cessare allo scadere della validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. n. 23/2016 e s.m.i. per la cava e l'area oggetto di trattamento rifiuti dovrà essere recuperata come previsto dal piano di ripristino.

**ALLEGATO D1 – Planimetria impianto – aree stoccaggio e trattamento rifiuti**







## ALLEGATO E - Prescrizioni specifiche in materia di acque meteoriche

### Ditta **BETTONI 4.0 srl** - Stabilimento di via Alice Castello, 2 – TRONZANO V.SE (VC)

All'interno dell'area di cava è individuata una zona ove la Ditta istante svolge attività di recupero rifiuti in procedura semplificata. Tale attività rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale 1/R del 20/02/2006 s.m.i. e, pertanto, è stato predisposto un Piano di Prevenzione e Gestione da sottoporre all'approvazione dell'Autorità competente.

Le modifiche richieste riguardano l'inserimento di una nuova tipologia di gestione dei rifiuti e l'incremento dell'area interessata.

Tutte le attività di recupero rifiuti verranno effettuate su una platea di circa 12.460 mq che verrà pavimentata e resa impermeabile per le operazioni di messa in riserva e recupero degli stessi. Il piazzale sarà realizzato con opportuna pendenza al fine di garantire il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento nel sistema di raccolta e trattamento. Il perimetro dell'area pavimentata, compresi gli accessi carrai e non, sarà dotato di idonei cordoli per evitare che le acque di dilavamento possano essere disperse sulle aree limitrofe drenanti.

Il sistema di drenaggio dell'area pavimentata dell'impianto sarà costituito da una serie di caditoie a griglia dotate di pozzetto di raccolta, disposte sui lati Est e Nord.

Nel dettaglio il sistema di trattamento e raccolta delle acque meteoriche sarà costituito da:

- caditoie per la raccolta delle acque meteoriche;
- pozzetto selezionatore per la separazione delle acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia;
- vasca di accumulo, adeguatamente dimensionata, destinata a raccogliere le acque di prima pioggia per contenere un volume d'acqua, da avviare a successivo trattamento, nell'ordine di 5 mc per ha di superficie scolante;
- comparto di disoleazione dotato di filtro a coalescenza e realizzato in conformità alla norma UNI EN 858 (che garantirà, come dichiarato dalla Ditta, il rispetto dei limiti di scarico di cui alla tabella 4 Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152 s.m.i.);
- un pozzetto di campionamento riservato alle acque di prima pioggia separato da quelle di seconda pioggia;
- trincea drenante, ubicata sul lato Nord dell'area pavimentata, che costituirà il recapito finale di tutte le acque meteoriche negli strati superficiali del sottosuolo.

Il Piano presentato prevede di convogliare le acque meteoriche di prima pioggia, i primi 5 mm. provenienti dalle superfici scolanti, attraverso una serie di caditoie, al pozzetto separatore e da qui ad una vasca di accumulo e sedimentazione fino al raggiungimento della sua capacità (almeno 62,3 m<sup>3</sup>). Nella vasca sarà installata una speciale valvola la quale impedirà l'accesso alle acque di seconda pioggia che potranno così defluire direttamente al recapito finale. Le acque di prima pioggia saranno quindi avviate al disoleatore mediante un'elettropompa a portata controllata. Tutte le acque meteoriche verranno allontanate tramite dispersione negli strati superficiali del suolo tramite n. 1 trincea drenante, previo passaggio in pozzetto di ispezione e campionamento.

La Ditta intende effettuare le operazioni di monitoraggio con frequenza semestrale effettuate su campione medio composito svolto nell'arco di tre ore oppure, qualora non fosse possibile, di un tempo inferiore al fine di accertare il rispetto dei limiti anzidetti.

Nell'area interessata non sono previste operazioni di lavaggio con acqua delle superfici scolanti.

L'insediamento in esame, nel quale viene svolta attività prevista all'art. 7 lettera e) del Regolamento regionale 1/R 2006 s.m.i., è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione degli impianti di trattamento presenti nell'insediamento al fine di garantirne la perfetta efficienza;
- 2) deve essere assicurato l'abbattimento degli agenti inquinanti in qualsiasi condizione di esercizio;

- 3) è fatto obbligo di attenersi alle disposizioni contenute nell'allegato 5 punto 2.1 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. riportante l'elenco delle sostanze per cui è vietato lo scarico sul suolo e nel sottosuolo;
- 4) in caso di sversamenti accidentali o di cattivo funzionamento degli impianti di trattamento dovranno essere adottati tempestivi accorgimenti in grado di impedire alle sostanze inquinanti o alle acque meteoriche non trattate di raggiungere il corpo idrico;
- 5) dovranno essere sempre disponibili presso l'impianto idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccolta e arginamento di eventuali sversamenti sui piazzali interni o su aree esterne, anche se interessanti corsi d'acqua. Tali sostanze, in caso di utilizzo, devono essere correttamente smaltite;
- 6) sulla base delle dichiarazioni della Ditta in merito al monitoraggio delle acque si ritiene, come indicazione di massima, che i campioni siano effettuati a seguito della prima precipitazione del semestre di riferimento;
- 7) i rapporti di prova di cui al punto precedente dovranno essere trasmessi alla Provincia e ad A.R.P.A. entro la fine dell'anno solare di effettuazione degli stessi;
- 8) il pozzetto di ispezione e campionamento, posto a monte dell'immissione delle acque meteoriche nella trincea drenante, deve essere mantenuto costantemente agibile, pulito e deve consentire il prelievo delle stesse;
- 9) il personale addetto all'insediamento dovrà essere formato ed informato secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1/R/2006 s.m.i. ed in particolare, con modalità scritte, relativamente a quanto prescritto ai precedenti punti 4 e 5;
- 10) non devono essere immessi reflui o liquami nelle condotte utilizzate per lo smaltimento delle acque meteoriche se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione. Tramite il punto di allontanamento è consentito il solo deflusso delle acque meteoriche;
- 11) nel caso in cui le condizioni di rispetto per l'ambiente non vengano più assicurate, in difformità dalle vigenti normative in materia, nel citato insediamento dovranno essere attuati opportuni correttivi tecnici;
- 12) dovrà preliminarmente essere notificata alla Provincia e ad A.R.P.A. ogni variazione in ordine a: funzionalità delle forme di trattamento, natura delle acque meteoriche prodotte, modalità di allontanamento delle stesse e tipologia di attività svolta nell'insediamento;



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

**COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE**

Via Lignana n. 41 – 13049 TRONZANO VERCELLESE (VC)  
Codice Fiscale e Part. IVA : 00317880029 – tel. 0161 911235 – fax 0161 912295  
E – MAIL [comune.tronzanovercellese.vc@cert.legalmail.it](mailto:comune.tronzanovercellese.vc@cert.legalmail.it)

**ATTO n. 247/2021**

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio digitale del Comune di Tronzano Vercellese (VC) e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.  
Tronzano Vercellese, 29/04/2021

Il Responsabile della Pubblicazione  
GHIGO geom. Gabriele

**RICEVUTA PER IL RILASCIO DI N° 1 COPIA CARTACEA IN ORIGINALE DEL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) – PROT. N. 3886 DEL 29/04/2021**

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento dichiara di aver consegnato in data 30/04/2021 alla società BETTONI 4.0 n. 1 copia cartacea in originale della seguente documentazione:

- Autorizzazione Unica Ambientale – S.U.A.P. – prot. n. 3886 del 29/04/2021;

consegnandola a mani del sig.ra VAIUSO Luigia, in qualità di Dipendente delegato.

Tronzano V.se, 30/04/2021

Il Responsabile del Procedimento  
GHIGO geom. Gabriele



Il Ricevente

*Luigia Vaiuso*

